

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia di risorse forestali) ed in particolare l'articolo 32 (Cessione di materiale vivaistico) in cui si dispone, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, che il materiale vivaistico prodotto ai sensi del precedente articolo 31 dai vivai forestali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali possa essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la DGR 418/2011 che ha adottato il prezziario del materiale vivaistico prodotto dai vivai forestali di proprietà regionale;

Vista la proposta di modifica e integrazione del prezziario vigente al fine di includere i prezzi per la cessione di piantine di ulivo, predisposta dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali sulla base di un confronto dei prezzi di mercato adottati da alcuni vivai o fornitori pubblici e privati di piantine di ulivo presenti in Regione e fuori Regione, da assoggettare a rivalutazione annuale nella misura del 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente, allegato sub "A" al presente atto;

Considerati, alla luce dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità e semplificazione che regolano l'operato dell'Amministrazione regionale, quali criteri idonei per la cessione del materiale vivaistico quello cronologico di presentazione della richiesta, su base annua, fino ad esaurimento delle disponibilità del materiale medesimo;

Vista la DGR 24 settembre 2010, n. 1860 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), come da ultimo modificata con DGR n. 29 dicembre 2010, n. 2752, che ha definito l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali delle direzioni centrali;

Considerato che ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera g) dell'allegato A alla DGR 1860/2010, testo vigente, compete al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres. del 27 agosto 2010;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di adottare il nuovo prezziario, al netto dell'IVA, del materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 9/2007 nei vivai forestali di proprietà regionale, allegato sub "A" al presente documento costituente parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Di confermare che il prezziario di cui al punto 1. sarà soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.

3. Di confermare l'adozione per la cessione del materiale vivaistico i seguenti criteri: cronologico di presentazione della richiesta, su base annua, fino ad esaurimento delle disponibilità del materiale medesimo.

4. Di stabilire le seguenti linee di indirizzo per la gestione dei vivai forestali affidati al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali:

a) la produzione di materiale vivaistico, conformemente a quanto disposto dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della LR 9/2007, deve essere rivolta prioritariamente alle piante forestali e tra esse a quelle appartenenti alla flora regionale autoctona o finalizzate all'arboricoltura da legno;

b) la promozione di progetti culturali, divulgativi e didattici, di cui all'articolo 30, comma 1, della L.R. 9/2007, svolta direttamente o anche in sinergia e coordinamento con gli altri servizi della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali e dell'ERSA, deve essere volta alla conoscenza delle piante prodotte nei vivai forestali sia sotto il profilo ecologico che sotto l'aspetto dei loro molteplici impieghi;

c) l'attività, sia diretta che in sinergia e coordinamento con gli altri servizi della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali e dell'ERSA, deve essere, alla luce dell'articolo 1, comma 1, della L.R. 9/2007, finalizzata a favorire la migliore valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, promuovere la diffusione del turismo nelle aree rurali e naturali secondo principi di eco-sostenibilità, concretizzare interventi per l'educazione, l'informazione e la promozione ambientale.

d) nell'ambito della promozione dei valori ambientali è consentita, previa convenzione od altro atto sottoscritto dalle parti interessate, la collaborazione gratuita anche del personale operaio dei vivai ad iniziative promosse da Enti pubblici ed Associazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE